

Regolamento per la gestione ed organizzazione di congressi, convegni, simposi, seminari, mostre

Art. 1

L'Università, come sede primaria della ricerca, promuove ed incentiva qualsiasi attività congressuale sia essa denominata Convegno, Congresso, Simposio, Seminario, Mostra. Nel presente regolamento, tali attività verranno generalmente chiamate "Convegni".

Art. 2

La promozione di tali iniziative può essere manifestata sia con il semplice patrocinio, sia mediante la concessione di contributi da stanziare su apposito capitolo di bilancio, secondo la normativa di cui ai successivi articoli.

Art. 3

Le spese per i Convegni organizzati dagli organi centrali dell'Ateneo graveranno per intero sul relativo capitolo di bilancio, salvo eventuali contributi pervenuti da Enti pubblici e privati, che dovranno affluire sui rispettivi capitoli della Sezione Entrata.

Art. 4

Non è consentito procedere a pagamenti su contributi riscossi per contanti senza che essi siano affluiti nelle casse dell'Università. Le spese dei Convegni saranno gestite come di seguito specificato.

Art. 5

Destinatari dei contributi per Convegni possono essere i Dipartimenti, gli istituti ed appositi Comitati organizzatori (costituiti nei modi e ai sensi di legge), sia per Convegni organizzati su propria iniziativa, sia quando una Società scientifica nazionale o internazionale ne affidi ufficialmente l'organizzazione e per i quali l'Amministrazione universitaria ha particolare interesse scientifico ad essere rappresentata.

Art. 6

I contributi possono essere concessi soltanto per l'organizzazione di Convegni che abbiano un chiaro carattere di manifestazione scientifico-culturale, con presentazione di dati originali in forma di relazioni, comunicazioni o posters, letture costituenti sintesi critiche di informazioni esistenti. Potranno essere finanziati Convegni che abbiano finalità di aggiornamento post-Laurea solo se trattasi di aggiornamento avanzato rivolto a operatori impegnati nella ricerca scientifica. Possono essere finanziati Convegni che abbiano finalità puramente didattica solo se si tratti di manifestazioni nelle quali vengono affrontati problemi di metodologia didattica con approccio scientifico.

Possono essere finanziati Convegni riguardanti problemi di politica universitaria o più in generale di politica concernente i rapporti fra la società e le attività universitarie, solo se tali convegni sono di Ateneo o di singole Facoltà.

Art. 7

Nella scelta dei Convegni da finanziare, come nella determinazione della misura dei contributi da erogare, viene seguito il seguente ordine di priorità:

- Convegni di Ateneo;
- Convegni a carattere internazionale organizzati da singoli docenti dell'Ateneo o gruppi di docenti ai quali una Società scientifica internazionale o nazionale abbia ufficialmente affidato l'organizzazione;
- Convegni a carattere nazionale organizzati da singoli docenti dell'Ateneo o gruppi di docenti ai quali una Società scientifica nazionale abbia ufficialmente affidato l'organizzazione;
- Convegni a carattere internazionale organizzati da Dipartimenti o Istituti;
- Convegni a carattere nazionale organizzati da Dipartimenti o Istituti;
- Convegni a carattere regionale o locale organizzati da Dipartimenti o Istituti;
- Convegni organizzati da singoli docenti o ricercatori dell'Ateneo o gruppi di docenti o di ricercatori che non rispondono alle caratteristiche di cui alle lettere b) e c), che cioè non siano convegni ufficiali di associazioni scientifiche nazionali o internazionali.

Art. 8

Sono finanziabili soltanto spese strettamente indispensabili allo svolgimento del programma scientifico del Convegno o cioè:

- spese per noleggio aule o comunque di locali sede del Convegno, nonché installazione microfoni, sistemi audiovisivi, traduzione simultanea, ecc;
- spese per viaggio e soggiorno di relatori, presidente di seduta, moderatori, invitati;
- spese per colazioni di lavoro, cocktail, pranzi, quando questi siano funzionalmente indispensabili alla buona riuscita del Convegno;
- spese per stampa e distribuzione di inviti, programmi, manifesti;
- spese di segreteria;
- spese per stampa atti;
- eventuali compensi ai relatori.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione delibera in materia di erogazione di contributi di cui al presente regolamento sulla base di stanza indirizzata al Magnifico Rettore, compilata sui moduli di cui agli allegati fac-simile, secondo le norme del Regolamento per la presentazione di richieste di finanziamenti straordinari per attività di ricerca e di didattica approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Non saranno prese in considerazione istanze non compilate in conformità a tale regolamento.

Art. 10

Le spese comunque connesse al Convegno, in quanto soggette al regime delle "Spese in economia", non possono essere frazionate, per cui l'aggiudicazione delle forniture e delle prestazioni è unica, anche se la spesa complessiva del Convegno sarà ripartita in parte sul capitolo di Bilancio ed in parte sui capitoli dei singoli Dipartimenti o Istituti.

Art. 11

Nel caso di contributo dell'Università di Bari a Comitato di cui sopra, la somma sarà rendicontata mediante la presentazione di fotocopia di documenti di spesa per l'ammontare del contributo stanziato, sui quali dovrà essere apposta una dichiarazione attestante che per la stessa spesa il Comitato non ha ricevuto e richiesto contributi ad altri enti.